

## REGIONE EMILIA-ROMAGNA

## COMMISSARIO DELEGATO EMERGENZA SISMA

Ai sensi dell'Art.1 , comma 2, del D.Leg.74/2012 convertito, con modificazioni, in legge n. 122 del 01/08/2012 e pubblicata sulla G.U. n. 180 del 03/08/2012

**OGGETTO: DISCIPLINARE D'INCARICO PER IL COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA NELL'ESECUZIONE (D.Lgs.81/2008) DEI LAVORI PER LA REALIZZAZIONE DI N. 24 Palestre Scolastiche Temporanee (PST) ed un Edificio Municipale Temporaneo (EMT) .**

**LOTTO N.**

L'anno 2013 il giorno ..... del mese di ..... in Bologna tra:  
 - Il Presidente in qualità di Commissario Delegato Emergenza Sisma Regione Emilia-Romagna, con c.f. ...., il quale agisce in quest'atto in nome e per conto del suddetto Ente Pubblico, d'ora in poi denominato COMMISSARIO;

E

- la/il ..... nato a ..... il ..... e residente a ....., iscritto all'Ordine/Collegio degli Ingegneri/Architetti/Geometri/Periti/Geologi/Agronomi della Provincia di ..... al n. ...., d'ora in poi denominato PROFESSIONISTA;

**P R E M E S S O:**

- che con Decreto del Commissario Delegato Emergenza Sisma Regione Emilia-Romagna n. .... in data ..... esecutivo, è stato affidato al ..... l'incarico per il Coordinamento della sicurezza nell'esecuzione dell'opera ;

**TUTTO CIO' PREMESSO**

Si conviene e si stipula quanto segue:

**ART. 1 - OGGETTO DELL'INCARICO**

A - COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA NELL'ESECUZIONE DELL'OPERA ai sensi del D.Lgs.81/2008.

Il Commissario affida al Professionista ..... l'incarico per il Coordinamento della sicurezza nell'esecuzione dell'opera per la realizzazione delle Palestre Scolastiche Temporanee (PST) e un Edificio Municipale Temporaneo (EMT) come meglio indicato nell'**allegato 1** alla presente costituito del decreto di aggiudicazione del lotto oggetto dell'incarico;

**ART. 2 - PRESTAZIONI INERENTI ALL'INCARICO**

Il Professionista nell'espletamento dell'incarico resta obbligato all'osservanza delle norme di cui all'art. 93 del D.Lgs. 163/2006, e successive modifiche ed integrazioni, nonché al Regolamento di esecuzione ed attuazione D.P.R. 5 ottobre 2010 n. 207.

In riferimento alla fase realizzativa dell'opera, il Professionista incaricato dovrà fornire le seguenti prestazioni di cui all'art.92 del D.Lgs.81/2008 (Obblighi del coordinatore per l'esecuzione dei lavori):

- a) verifica, con opportune azioni di coordinamento e controllo, l'applicazione, da parte delle imprese esecutrici e dei lavoratori autonomi, delle disposizioni loro pertinenti contenute nel piano di sicurezza e di coordinamento di cui all'articolo 100 ove previsto e la corretta applicazione delle relative procedure di lavoro;
- b) verifica l'idoneità del piano operativo di sicurezza (d'ora in poi anche POS), da considerare come piano complementare di dettaglio del piano di sicurezza e di coordinamento di cui all'articolo 100 (d'ora in poi anche PSC), assicurandone la coerenza con quest'ultimo, ove previsto, adegua il piano di sicurezza e di coordinamento di cui all'articolo 100 ove previsto, e il fascicolo di cui all'articolo 91, comma 1, lettera b), in relazione all'evoluzione dei lavori ed alle eventuali modifiche intervenute, valutando le proposte delle imprese esecutrici dirette a migliorare la sicurezza in cantiere, verifica che le imprese esecutrici adeguino, se necessario, i rispettivi piani operativi di sicurezza;
- c) organizza tra i datori di lavoro, ivi compresi i lavoratori autonomi, la cooperazione ed il coordinamento delle attività nonché la loro reciproca informazione;
- d) verifica l'attuazione di quanto previsto negli accordi tra le parti sociali al fine di realizzare il coordinamento tra i rappresentanti della sicurezza finalizzato al miglioramento della sicurezza in cantiere;
- e) segnala al committente o al responsabile dei lavori, previa contestazione scritta alle imprese e ai lavoratori autonomi interessati, le inosservanze alle disposizioni degli articoli 94, 95, 96 e 97, comma 1, e alle prescrizioni del piano di cui all'articolo 100, ove previsto, e propone la sospensione dei lavori, l'allontanamento delle imprese o dei lavoratori autonomi dal cantiere, o la risoluzione del contratto. Nel caso in cui il committente o il responsabile dei lavori non adotti alcun provvedimento in merito alla segnalazione, senza fornire idonea motivazione, il coordinatore per l'esecuzione dà comunicazione dell'inadempimento alla azienda unità sanitaria locale e alla direzione provinciale del lavoro territorialmente competenti;
- f) sospende, in caso di pericolo grave e imminente, direttamente riscontrato, le singole lavorazioni fino alla verifica degli avvenuti adeguamenti effettuati dalle imprese interessate.

Al fine di eseguire la prestazione di cui al presente Art.2 lettera a) il Coordinatore dovrà trasmettere quotidianamente, ad ogni turno di lavoro, foto significative delle attività di cantiere e copia dei verbali sottoscritti relativi per i punti a), b), c), d), e), f) . E' necessario che sia verificata quotidianamente la completezza della documentazione obbligatoria in cantiere, eseguendo anche foto digitali del giornale dei lavori dove si evincano i nominativi delle imprese esecutrici presenti.

### ART. 3. - MODALITA' OPERATIVE

Il Professionista incaricato del Coordinamento della Sicurezza nel cantiere durante l'esecuzione dell'opera dovrà seguire le direttive che gli verranno impartite dal RUP impegnandosi a confrontare con il medesimo tempestivamente le soluzioni individuate. Tutte le decisioni adottate dal RUP in ordine agli indirizzi da seguire nell'azione di coordinamento della sicurezza saranno comunicate al Professionista incaricato per iscritto a mezzo fax/e-mail/PEC e con gli strumenti di comunicazione telefonica fissa e mobile. Degli incontri aventi carattere ufficiale fra il RUP e il Professionista incaricato sarà redatto un sintetico verbale, sottoscritto dalle parti.

Il RUP si impegna a fornire al Professionista incaricato i dati, la documentazione in genere e le cartografie in suo possesso che lo stesso Professionista possa ritenere utile all'espletamento dell'incarico, oltre quanto già a disposizione sul sito <http://www.intercent.it>

Considerata la natura dell'incarico, i tempi e le modalità realizzative degli interventi con turni di lavorazione, la disponibilità del Professionista per il controllo e le verifiche necessarie richieste in cantiere dovrà essere totale nell'arco delle 24 ore e per questo fanno riferimento i sottoindicati recapiti: fax.....tel.....cell.....e-mail .....

### ART. 4 - MODIFICHE AL PSC, VARIANTI

Il Professionista incaricato sarà altresì tenuto, in accordo con il RUP, ad introdurre nel PSC le necessarie modifiche e/o integrazioni determinate da esigenze insorte durante l'esecuzione dei lavori, anche a seguito di varianti apportate in corso d'opera.

In tale seconda ipotesi al Professionista incaricato verrà riconosciuto un compenso, in relazione al costo complessivo dell'opera comprensivo delle varianti introdotte, per le modifiche apportate al PSC e per il protrarsi dei tempi e quindi delle attività di coordinamento richieste fino alla loro completa ultimazione.

Nella eventualità che, in corso di esecuzione dei lavori previsti nel progetto esecutivo, il RUP ritenga necessario introdurre varianti sostanziali o ampliamenti al progetto stesso, il Professionista incaricato avrà l'obbligo di redigere gli elaborati che siano richiesti (integrazioni e/o modifiche al PSC, aggiornamento del Fascicolo e del lay-out di cantiere, ecc.), per le quali prestazioni avrà riconosciuti compensi spettanti a norma della presente convenzione per le varianti in corso d'opera. Si intendono invece ricomprese nei compensi offerti le prestazioni riguardanti varianti non sostanziali, allungamenti nei tempi di esecuzione dei lavori non imputabili né all'impresa né alla stazione appaltante, finiture nei tempi normalmente concessi a seguito ed oltre il primo certificato di ultimazione lavori.

#### **ART. 5 - TEMPI**

La prestazione oggetto dell'incarico sarà condotta ed espletata entro i tempi di realizzazione delle opere previste. Qualora oltre l'ultimazione dei lavori vengano assegnati ulteriori tempi per finiture non influenti sulla funzionalità dell'opera, il Professionista è tenuto a coordinare la sicurezza dei lavori di finitura previsti fino alla completa presa in consegna anticipata delle opere.

#### **ART. 6 - COMPENSI**

Le prestazioni professionali saranno compensate come da offerta presentata in sede di gara (spese incluse) stabilito in €..... oltre ai contributi previdenziali e l'IVA.

Agli effetti della determinazione dei compensi, si precisa che:

- il compenso è pari all'importo offerto in sede di procedura negoziata comprensivo delle spese;
- rimane a carico del Commissario il pagamento dei contributi previdenziali e dell'I.V.A.;

#### **ART. 7 - LIQUIDAZIONE DEI COMPENSI**

I compensi per Coordinatore della Sicurezza nell'Esecuzione dell'Opera saranno corrisposti al Professionista incaricato entro 30 giorni dalla Presa in Consegna Anticipata dell'Opera a presentazione di fattura da emettere previa consegna della raccolta documentale costituita dal verbale sintetico sulle attività di CSE svolte per ogni cantiere e allegati verbali di sopralluogo con relative fotografie, verifiche di idoneità dei POS e PSC, Fascicoli aggiornati, eventuali integrazioni al PSC, in supporto cartaceo fascicolato per ogni cantiere. A richiesta del Professionista incaricato si potrà procedere alla liquidazione di un acconto al raggiungimento di almeno il 50% dei lavori come attestato dalla Direzione Lavori.

#### **ART. 8 - PRESENTAZIONE FATTURE**

I compensi del Professionista saranno liquidati e pagati a presentazione di fatture emesse dal Professionista incaricato. Unitamente alla fattura riportante il CIG di riferimento, il Professionista deve consegnare la Dichiarazione di regolarità contributiva,

la Dichiarazione sostitutiva ai sensi del D.P.R. 445/2000 e della Legge 136 del 13 agosto 2010 per la tracciabilità dei flussi finanziari e l'autocertificazione antimafia ai sensi dell'Art.5, comma 2 del D.P.R. N. 252 del 3 giugno 1998.

### **ART. 9 - PROPRIETA' DEGLI ELABORATI**

Ciascun elaborato progettuale è da ritenersi di proprietà del Commissario, il quale attraverso il RUP potrà, a suo insindacabile giudizio, darne o meno esecuzione, oppure introdurvi, nel modo e con i mezzi che riterrà più opportuni, le variazioni ed aggiunte riconosciute necessarie, senza che da parte del Professionista incaricato possa essere sollevata eccezione alcuna.

### **ART. 10 - DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE**

Per la definizione delle controversie è competente il foro di Bologna. In pendenza della controversia il Professionista incaricato non è sollevato da alcuno degli obblighi previsti nella presente convenzione.

### **ART.11 – TRATTAMENTO DEI DATI**

Ai sensi e per gli effetti dell'Art.13 del D.Lgs. 196/2003 si informa che i dati raccolti nell'ambito della presente procedura verranno trattati al solo fine dell'affidamento. Il Titolare del trattamento dei dati personali è la Regione Emilia-Romagna, con sede in Bologna, Via Aldo Moro 52, 40127 Bologna.

### **ART. 12 - DISPOSIZIONI FINALI**

- 1.- Tutte le spese inerenti e conseguenti al presente disciplinare, comprese quelle di eventuale registrazione fiscale saranno a totale carico dei soggetti incaricati.
- 2.- In caso di registrazione fiscale, le parti chiederanno l'applicazione dell'imposta fissa, ai termini del D.P.R. 131 del 26/04/1986 trattandosi di prestazioni soggette ad IVA.
- 3.- Per quanto non espressamente previsto nella presente convenzione si fa riferimento alle norme del Codice Civile.

Letto, approvato e sottoscritto.

In Bologna, li .....

Il Professionista incaricato

Il Commissario Delegato per  
l'Emergenza Sismica in  
Emilia-Romagna

**Per accettazione:**

Il Professionista incaricato

Il Commissario Delegato per  
l'Emergenza Sismica in  
Emilia-Romagna